SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 161**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 11 luglio 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1991, n. 200.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti trasmessi in data 2 luglio 1991 da parte dell'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1991, per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* di cui in premessa, nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 4,

terzo comma, limitatamente alle parole «attribuire preferenze, per»;

articolo 58,

secondo comma, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»;

articolo 59,

secondo comma, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi.»;

articolo 60,

primo comma, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima»;

sesto comma: «Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.»;

settimo comma: «Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.»;

ottavo comma, limitatamente alle parole «al numero stabilito per il collegio» e limitatamente alle parole «Rimangono valide le prime.»;

articolo 61;

articolo 68,

primo comma, punto 1), limitatamente alle parole «il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita» e limitatamente alle parole «o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,»;

articolo 76,

primo comma, n. 1), limitatamente alla parola «61,».

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 9 luglio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 59

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 75 della Costituzione è il seguente:

«Art. 75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta al *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 352/1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) è il seguente:

«Art. 37. — Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione».

Note all'art. 1:

— Gli articoli 4, 58, 59, 60, 68 e 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificati dal decreto qui pubblicato, sono così formulati:

«Art. 4. — L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico».

«Art. 58. — Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata».

«Art. 59. — Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'art. 24, siano in testa alla lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

«Art. 60. — Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle».

«Art. 68. — Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente:

1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

«Art. 76. — L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione».

— L'art. 61 del testo unico sopra citato, abrogato dal decreto qui pubblicato, era così formulato:

«Art. 61. — L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente».

91G0247

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1991.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 1990 recante deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, e in particolare il disposto del quarto comma dell'articolo unico;

Viste anche le istanze presentate dalla U.B.A.E. - Arab Italian Bank S.p.a. - Roma, tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 dei citati decreti-legge;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271; e all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, la società U.B.A.E. - Arab Italian Bank è autorizzata a porre in essere le operazioni relative alla ridistribuzione delle sue quote azionarie secondo lo schema prospettato nell'istanza avanzata e fatte salve le necessarie autorizzazioni di vigilanza previste dalle norme vigenti.

2. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai rapporti con la U.B.A.F. Bank Limited - Londra ivi comprese le proprie filiali dislocate in Paesi terzi diversi dall'Iraq.

3. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Iraq.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

91A3135

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 gennaio 1991.

Riconoscimento governativo della camera di commercio maltese-italiana, in La Valletta (Malta).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge n. 518 del 1° luglio 1970, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo delle associazioni sopra indicate, quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la camera di commercio maltese-italiana, con sede a La Valletta, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dall'ambasciata d'Italia a Malta con telespresso n. 685 del 27 aprile 1990, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 agosto 1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri, che si è espresso favorevolmente con telex n. 513/c dell'11 gennaio 1991;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio maltese-italiana, con sede a La Valletta (Malta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: RUGGIERO

91A3080

DECRETO 25 giugno 1991.

Riconoscimento governativo della camera di commercio italo-sudafricana di Johannesburg (Sudafrica).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge n. 518 del 1° luglio 1970, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo delle associazioni sopra indicate, quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la camera di commercio italo-sudafricana, con sede a Johannesburg, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dall'ambasciata d'Italia a Pretoria con telespresso n. 39/P del 2 gennaio 1985, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri, che si è espresso favorevolmente con telex n. 23747 del 12 giugno 1991;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 1° luglio 1970, n. 518;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio italo-sudafricana di Johannesburg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A3081

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 luglio 1991.

Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante norme circa la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20 recante norme circa «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi»;

Considerto che a norma dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 20/1991 compete al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi di cui all'art. 10 della medesima legge n. 20/1991;

Ritenuto che occorre prevedere specifiche disposizioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese e degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati;

Ritenuto che occorre tenere conto anche dei requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto od ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonché dei rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo valuta tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, nonché quelli risultanti dagli accertamenti eventualmente esperiti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *g*), della legge 12 agosto 1982, n. 576.

2. In particolare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati, tiene conto:

della capacità finanziaria del richiedente in relazione alla dimensione degli interventi necessari per far fronte alle esigenze di gestione ed, eventualmente, di ricapitalizzazione dell'impresa assicurativa, tenuto conto anche degli impegni finanziari volti ad assicurare l'esecuzione del programma di sviluppo dell'impresa stessa;

dell'onorabilità del richiedente, valutata altresì alla luce dell'eventuale suo coinvolgimento in gestioni gravemente deficitarie, in società poste in liquidazione coatta o assoggettate a procedure di fallimento o ad amministrazione straordinaria;

degli eventuali collegamenti di carattere tecnico-organizzativo, finanziario e convenzionale del richiedente con altri soggetti, al fine di prevenire ipotesi di influenza dominante pregiudizievoli per l'autonomia gestionale dell'impresa;

del corretto esercizio dell'attività economica in precedenza svolta, con particolare riguardo all'attività assicurativa, al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

3. Ove controllante sia una società, l'accertamento riguarda il possesso delle condizioni di cui sopra da parte di coloro che svolgano le funzioni di amministratore, sindaco, direttore generale nell'ente o società controllante.

Art. 2.

1. I soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 10 devono farne domanda all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo secondo l'allegato modello e devono unire all'istanza di autorizzazione i seguenti documenti:

1) elenco nominativo delle persone fisiche degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società richiedente, con relativi *curricula vitae;*

2) certificato generale del casellario giudiziale riguardante il richiedente persona fisica ovvero gli amministratori, i rappresentanti legali, i sindaci, il direttore generale al fine di verificare che gli stessi non abbiano riportato condanne per i reati di cui all'art. 16, lettera *d*), della legge 10 giugno 1978, n. 295 e all'art. 15, lettera *d*), della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

3) certificazione antimafia per la persona fisica, la persona giuridica, gli amministratori, i rappresentanti legali, i sindaci e il direttore generale comprovante l'assenza di cause di impedimento previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 7);

4) atti notori o dichiarazioni sostitutive resi dinanzi ai pubblici ufficiali competenti, con i quali il richiedente persona fisica ovvero i soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione nonché i sindaci della società richiedente attestino:

a) di non aver ricoperto, in qualunque momento, le funzioni di amministratore, direttore generale, sindaco in società o in enti pubblici e privati che siano stati assoggettati a procedura di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria o di non essere stati coinvolti in gestioni gravemente deficitarie;

b) di non ricadere in alcuna altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Nel caso si fosse verificata qualcuna delle circostanze di cui sopra, dovrà esserne data precisa indicazione;

5) impegno della società a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ogni variazione relativa alle persone degli amministratori, dei rappresentanti legali nonché delle persone preposte alla direzione generale;

6) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di imprese al quale appartiene il richiedente, dalla quale risultino i rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale, nonché gli accordi organizzativi e commerciali esistenti tra il richiedente ed altri soggetti; nella stessa devono essere, inoltre, specificati gli obiettivi perseguiti con l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione ed i programmi che si intendono realizzare, con particolare riferimento alla natura e all'entità dei collegamenti finanziari che si intendono porre in essere fra l'impresa assicuratrice e le altre imprese che fanno parte dello stesso gruppo. Il richiedente deve precisare la

tipologia dei collegamenti finanziari che intende instaurare nonché ogni altra attività inerente alla gestione patrimoniale e finanziaria dell'impresa assicuratrice. Deve, infine, essere comunicato se nel programma degli investimenti dell'impresa assicurativa vi siano, ed in quali dimensioni, eventuali attività facenti capo al richiedente ovvero a soggetti collegati;

7) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente e prova dell'avvenuta iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese;

8) copia dell'atto preliminare o definitivo di acquisto o di sottoscrizione della partecipazione che comporta il controllo;

9) copia del patto di sindacato di controllo o dell'atto di adesione ad un sindacato eventualmente esistente.

2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di assumere, nei confronti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti impegni:

a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale dell'impresa o ente assicurativo nonché all'interesse degli assicurati e, in generale a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa o dell'ente assicurativo;

a non imporre all'impresa controllata eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

a comunicare tempestivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ogni successivo fatto o atto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nell'impresa assicurativa;

a fornire all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte dallo stesso Istituto con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità dell'impresa assicurativa e alla tutela degli assicurati.

3. Allo scopo di semplificare gli adempimenti procedurali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo può stabilire particolari modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione da parte di soggetti che appartengono allo stesso gruppo o partecipano a patto di sindacato di voto avente per oggetto le azioni o quote dell'impresa o dell'ente assicurativo.

Art. 3.

1. L'autorizzazione può essere sospesa dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo quando venga accertata la temporanea modifica o mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione. Sarà cura dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo fissare i tempi entro cui dovrà essere ripristinata la situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora nei termini fissati la situazione non sia stata ancora ripristinata, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo può eccezionalmente prorogare il provvedimento di sospensione.

Art. 4.

1. L'autorizzazione può essere revocata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo qualora vengano meno o si modifichino, in via definitiva, i presupposti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.

2. La revoca può inoltre essere disposta in relazione all'assunzione di comportamenti comprovati volti ad eludere la normativa e in caso di trasmissione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di informazioni e dati non corrispondenti al vero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZONE DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 (da inviarsi in carta bollata, a mezzo raccomandata).

All'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Sezione patrimoniale e finanziaria - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA.

Il sottoscritto.., nato a .... (prov. ....) il .... residente in......................... (provincia di ....) in proprio / nella qualità di................ della società ...., con sede legale in .... (provincia ....), via.............................. (c.f. ....), iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di .... al n. .... del reg. soc. e presso la C.C.I.A.A. di .... al n. .... del registro ditte, presenta a codesto Istituto, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, domanda di autorizzazione all'assunzione della partecipazione che comporta il controllo dell'impresa o ente assicurato.. avente sede legale in ....

Si allega la documentazione prevista nel decreto ministeriale n. .... in data ....

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma ....

91A3136

DECRETO 26 giugno 1991.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo prodotto dalla ditta Scarpa Ermenegildo, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 31 agosto 1990 il materiale elettrico più avanti precisato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Padova, presso la ditta Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C.;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione allegata al presente decreto (relazione IMQ n. 1370 del 21 novembre 1990);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163003 in data 9 gennaio 1991, circa i risultati di non conformità, alla ditta produttrice Scarpa Ermenegildo, con sede in Campalto (Venezia), e alla ditta distributrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C., con sede in Monselice (Padova):

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Scarpa Ermenegildo, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione decorativo costituito da gondola munita di piedistallo ed incorporante carillon ed 8 lampade pisello.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Scarpa Ermenegildo, con sede in Campalto (Venezia), nonché la ditta rivenditrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C. avente sede in Monselice (Padova), di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1370

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Padova il 7 settembre 1990.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione decorativo munito di lampade pisello.

Modello: (non indicato).

Rivenditore: Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C. S.n.c., via Rovigana, 34 - 35043 Monselice (Padova).

Costruttore: Scarpa Ermenegildo, via Passo, 19 - 30030 Campalto (Venezia).

Descrizione: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da gondola munita di piedistallo ed incorporante carillon ed 8 lampade pisello.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 III Ed. (EN 60598-1, 1989) «Apparecchi di illuminazione» e delle norme CEI 34-9/XI-1976 «Catene luminose funzionanti con lampade pisello» - Variante V1.

4. DATA DELLA FINE PROVE: 21 novembre 1990.
5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04S9006).

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 21 novembre 1990

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Nessuna osservazione:

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Le parti componenti dell'apparecchio (spina e cavo) non sono costruite in modo da poter essere collegate in maniera sicura ed adeguata.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità alla sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione di pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità al punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'apparecchio non è protetto dal pericolo derivato da contatti diretti in quanto le parti in tensione sono accessibili;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento del cavo è inadeguato; inoltre sono accessibili parti in tensione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità al punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è sprovvisto di dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione;

b) sià resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è realizzato con materiali non resistenti al fuoco;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

91A3102

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1991.

Determinazione della nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato;

Visto l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L. 50.000 mensili il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità, prevede che tale importo può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

Visto l'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'A.N.M.I.L. all'INAIL la competenza ad erogare l'assegno suddetto, con decorrenza 1° aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'A.N.M.I.L.;

Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'A.N.M.I.L. deve intendersi sostituito dal comitato esecutivo dell'INAIL, in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui la riliquidazione delle rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL, deve avvenire, a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 293 del comitato esecutivo dell'INAIL, adottata nella seduta del 30 maggio 1991, con la quale si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1991;

Considerato che la nuova misura proposta è stata determinata sulla base del coefficiente annuo di variazione degli indici dei prezzi al consumo registrati dall'ISTAT;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1990;

Decreta:

L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa, rideterminato con cadenza annuale a norma dell'art. 20, sesto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilito, dal 1° luglio 1991, in L. 263.300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3121

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di sistemazione del tratto di strada «Grass Pedruna - Croti del Furnasc» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/8030).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Grosio (Sondrio) per la realizzazione di opere di sistemazione del tratto di strada «Grass Pedruna - Croti del Furnasc» su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 2, 3, 6, 7, foglio 25, mappali 177, 183, 158, foglio 26, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel favorire l'agricoltura montana;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti gli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 2, 3, 6, 7, foglio 25, mappali 177, 183, 158, foglio 26, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 aprile 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A3082

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cerveno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della S.I.P. - direzione regionale della Lombardia. (Deliberazione n. V/8031).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. - direzione regionale della Lombardia, per la realizzazione di un ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Cerveno (Brescia), mappale 3160, foglio 27, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Cerveno (Brescia), mappale 3160, foglio 27, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cerveno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 aprile 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A3083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grone dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto elettrico di bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Bergamo. (Deliberazione n. V/8032).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Bergamo, per la realizzazione di impianto elettrico a bassa tensione su area ubicata nel comune di Grone (Bergamo), mappali 2218, 1063, 1826, 1992, 1644, 1810, foglio 6 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grone (Bergamo), mappali n. 2218, 1063, 1826, 1992, 1644, 1810, foglio n. 6, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grone (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 aprile 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A3084

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ripristino dell'acquedotto comunale e la realizzazione di una nuova opera di presa in località «Cornin» da parte del comune di Mazzo di Valtellina. (Deliberazione n. V/8033).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio) per la realizzazione di ripristino acquedotto comunale e nuova opera di presa località «Cornin» su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappale 2, foglio 28, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel sopperire alle croniche carenze idriche;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici

e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del minimo impatto ambientale dell'opera di presa da realizzare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata .dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappale 2, foglio 28, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 aprile 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A3085

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un nuovo impianto di risalita quadriposto in sostituzione dell'impianto esistente, di un parcheggio, di un fabbricato per uso biglietteria e servizi e di un fabbricato di controllo e manovra da parte della società Livigno S.r.l. (Deliberazione n. V/8249).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società Livigno S.r.l. per la realizzazione di impianto di risalita quadriposto in sostituzione di impianto esistente, parcheggio, fabbricato uso biglietteria e servizi e fabbricato controllo e manovra su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 97, 229, 230, 231, 240, foglio 27, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché

gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sostituzione di un impianto di risalità quadriposto, parcheggio, fabbricato uso biglietteria e servizi e fabbricato controllo e manovra;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente e della sedimentata destinazione sciistica dell'area;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 97, 229, 230, 231, 240, foglio 27, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 2 maggio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A3086

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 luglio 1991, n. 261.

Regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92. (Regolamento CEE n. 1703/91).

In seguito alla emanazione del regolamento CEE n. 1703/91, che ha dato un assetto definitivo al regime temporaneo di ritiro dei seminativi dalla produzione, si rendono necessarie alcune modifiche alla circolare 19 aprile 1991, n. 255.

In particolare:

1. Il regime di aiuti è limitato alle colture indicate nell'allegato 1 della presente circolare;

2. La superficie minima ammessa all'aiuto è fissata in mezzo ettaro per azienda e deve costituire almeno il 15% della superficie aziendale destinata alle coltivazioni di cui al predetto allegato 1 in vista del raccolto 1990-91.

3. Il regime di aiuti si applica anche nella provincia autonoma di Trento, nel cui territorio, tuttavia, la superficie da ritirare non potrà superare il 20% del seminativo aziendale destinato alle colture di cui all'allegato 1.

4. L'importo del premio specifico sarà fissato, con successivo decreto ministeriale, in misura non inferiore a 225 ECU per le aziende della pianura padano-veneta, 215 ECU per le aziende delle altre pianure, 205 ECU per le aziende di collina non svantaggiata e 200 ECU per le aziende di montagna e collina svantaggiata.

Per quanto attiene al rimborso del prelievo di corresponsabilità, non vi sono modifiche rispetto a quanto stabilito nella seconda parte del n. 4 della precedente circolare n. 255.

5. Il termine di presentazione dei piani di utilizzazione è prorogato al 31 luglio 1991; i piani presentati dopo il 15 maggio devono essere prodotti in triplice copia ed inviati, oltre che agli uffici indicati nella circolare n. 255, anche ai coordinamenti regionali del Corpo forestale dello Stato competenti per territorio, con sede nei capoluoghi di regione.

Al riguardo, si precisa che per le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna i coordinamenti regionali del Corpo forestale dello Stato competenti sono, rispettivamente, quelli del Piemonte, della Calabria e del Lazio, mentre per il Friuli-Venezia Giulia è competente il centro operativo antincendi boschivi di Tarvisio e per le province autonome di Trento e Bolzano il coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato del Veneto.

6. Con l'emanando decreto di cui al punto 4, sarà fissato il termine di presentazione delle domande d'impegno al ritiro temporaneo. La sottoscrizione di tale impegno obbliga il richiedente a mantenere un'adeguata copertura vegetale sulla superficie ritirata.

Le regioni potranno determinare le essenze utilizzabili per tale copertura; in mancanza della suddetta determinazione, è ammessa la copertura spontanea, ma in tal caso il premio è ridotto del 10%.

Per le regioni nelle quali le condizioni climatiche non consentano il mantenimento della copertura vegetale (che saranno individuate col successivo decreto ministeriale), verrà riconosciuta la possibilità di sostituire l'obbligo del mantenimento della copertura vegetale con l'obbligo di effettuare le lavorazioni meccaniche del terreno che consentano di preservare le riserve idriche e di lottare contro le erbe infestanti e gli incendi.

7. Anteriormente alla sottoscrizione dell'impegno, sulla base dei piani di coltivazione presentati, verranno effettuati controlli a campione a cura del Corpo forestale dello Stato. Tali controlli avranno per oggetto la corrispondenza delle superfici e delle coltivazioni indicate nel piano di coltura.

Il richiedente viene escluso dall'aiuto:

se la superficie riscontrata risulta inferiore a quella dichiarata per una percentuale superiore al 10%;

se il controllo evidenzia che la particella dichiarata coltivata si trova, in realtà, a riposo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si rinvia alla citata circolare ministeriale n. 255 del 19 aprile 1991.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

Codice N.C.	Designazione delle merci
(Art. 1, lettere a) e b), del regolamento CEE n. 2727/75 modificato dai regolamenti n. 3808/81, n. 1355/86 e n. 3989/87)	
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005 10 90	Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo a grani diverso dall'ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10	Frumento (grano) duro
(Art. 1 del regolamento CEE n. 1431/82)	
07.05 B I	Piselli
07.05 B III	Fave e favette
(Art. 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n. 136/66 modificato dal regolamento n. 3994/87)	
1201 00 90	Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina
1205 00 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 90	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Altri prodotti	
10 019010	Spelta, destinata alla semina
10 0510	Mais da seme
10 070010	Sorgo da granella ibrido destinato alla semina
12 010010	Fave da soia, anche frantumate destinate alla semina
07 131011 07 131019 07 135010	Piselli destinati alla semina
07 139090	Fave e favette destinate alla semina
12 050010	Semi di colza o di ravizzone destinati alla semina
12 060010	Semi di girasole destinati alla semina

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

CAMPAGNA AGRARIA 1990/91

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE 1

DATA DI PROTOCOLLO __ __ __ (giorno mese anno)

NUMERO DI PROTOCOLLO ________

COD. UFFICIO ___

MODELLO 1

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ________ COD. __ 2

DICHIARANTE 3

PARTITA IVA ________

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ________

NOME ________ SESSO [M] [F]

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE 4

VIA — N. CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — CODICE ISTAT PROV. COMUNE

AZIENDA 5

DENOMINAZIONE ________

UBICAZIONE

VIA — N. CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — CODICE ISTAT PROV. COMUNE

6

CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA SECONDO L'ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO __

SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE ________ (ettari are c.are)

SUPERFICIE A SEMINATIVO ________ (ettari are c.are)

7

TOTALE MODELLO 2 ALLEGATI __

8

DATA __ __ 1 9 9 1 (giorno mese anno)

FIRMA ________

S.I.A.N.- SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

CAMPAGNA AGRARIA 1990-91

Note esplicative per la compilazione

MODELLO 1

Riquadro 1 - Parte riservata all'amministrazione competente.

Riquadro 2 - Riportare la denominazine ed il relativo codice (vedi tabella 1) della regione o provincia autonoma presso cui viene presentata la dichiarazione.

Riquadro 3 - Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA) e il cognome o la ragione sociale del dichiarante. Se è persona fisica riportare, inoltre, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Tali dati dovranno essere riferiti ad un solo dichiarante.

Riquadro 4 - Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del dichiarante.

Riquadro 5 - Riportare la denominazione e l'ubicazione dell'azienda solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del dichiarante. Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 6 - Riportare il codice di classificazione dell'azienda secondo l'orientamento tecnico-economico (vedi tabella 2).
Riportare il valore delle seguenti superfici esprimendole in ettari, are, centiare:

superficie aziendale totale;
superficie a seminativo ottenibile come sommatoria delle superfici di tutte le particelle indicate nel modello 2 con codice destinazione compreso tra 01 e 25.

Riquadro 7 - Riportare il numero totale delle pagine compilate del modello 2.

Riquadro 8 - Indicare la data di compilazione della dichiarazione e sottoscrivere con la firma del dichiarante.

MODELLO 2

Riquadro 1 - Riportare la partita IVA (o il codice fiscale) e la ragione sociale o il cognome e nome così come nel modello 1.

Riquadro 2 - Riportare per ciascuna particella aziendale:

il codice ISTAT della provincia e del comune di ubicazione;
la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente), il numero di foglio di mappa ed il numero di particella catastale;

il codice della sua destinazione (vedi tabella 3) nella campagna agraria 1990-91 e la relativa superficie; qualora la particella avesse più di una destinazione, servirsi delle due colonne successive sulla stessa riga e, ove ciò non bastasse, anche delle colonne della riga successiva, avendo cura di barrare la parte riservata ai codici ISTAT ed ai riferimenti catastali.

TABELLA 1

Codifica della regione/provincia autonoma

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
01	Piemonte	13	Abruzzo
02	Valle d'Aosta	14	Molise
03	Lombardia	15	Campania
05	Veneto	16	Puglia
06	Friuli-Venezia Giulia	17	Basilicata
07	Liguria	18	Calabria
08	Emilia-Romagna	19	Sicilia
09	Toscana	20	Sardegna
10	Umbria	21	Prov. aut. di Bolzano
11	Marche	22	Prov. aut. di Trento
12	Lazio		

TABELLA 2

Schema di classificazione dell'azienda

Codice	Categoria	Descrizione
11	Aziende cerealicole specializzate	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di cereali (compreso il riso)
12	Aziende specializzate in cereali ed altri seminativi	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di seminativi (in cui la quota parte attribuibile ai cereali non supera i 2/3 del reddito)
41	Aziende bovine specializzate - orientamento latte	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini da latte (ossia bovini di meno di un anno, femmine da uno a meno di due anni, giovenche e vacche da latte; le vacche da latte rappresentano più di 2/3 dei bovini da latte)
42	Aziende bovine specializzate - orientamento allevamento e carne	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano non più di 1/10 dei bovini totali)
43	Aziende bovine-latte, allevamento e carne combinati	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano non più di 1/10 dei bovini)
44	Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori (in cui la quota parte attribuibile ai bovini non superi i 2/3 del reddito lordo)
50	Aziende specializzate in granivori	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di granivori (suini, pollame, coniglie madri)
81	Aziende miste seminativi-erbivori.	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 1/3 dalla produzione di seminativi e per oltre 1/3 dalla produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori
99	Altre aziende	Tutte le aziende non classificabili fra le categorie descritte nello schema

TABELLA 3

Codifica della destinazione delle superfici

Codice	Destinazione
01	Frumento tenero e spelta
02	Frumento duro
03	Segale
04	Orzo
05	Avena
06	Granoturco
07	Riso
08	Sorgo
09	Altri cereali
10	Legumi secchi per la produzione di granella, legumi secchi e cereali
11	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)
12	Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)
13	Tabacco
14	Luppolo
15	Cotone
16	Colza e ravizzone
17	Girasole
18	Soia
19	Piante aromatiche, medicinali e spezie
20	Altre piante industriali
21	Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole, in piena aria o protezione bassa
22	Fiori e piante ornamentali (esclusi vivai), in piena aria o protezione bassa
23	Piante foraggere
24	Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)
25	Altre coltivazioni per seminativi
26	Orti familiari
27	Vigneti
28	Oliveti
29	Frutteti
30	Altre coltivazioni arboree
31	Bosco
32	Superfici incolte improduttive
33	Superfici incolte produttive
34	Fabbricati rurali
35	Altre coltivazioni
36	(Imboschimento) (*)
37	(Scopi non agricoli) (*)
38	(Messa a riposo) (*)
39	(Messa a riposo con rotazione) (*)
40	(Pascolo per allevamento estensivo) (*)
41	(Lenticchie, ceci e vecce) (*)
42	(Scopi non alimentari) (*)

(*) Superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1272/88.

91A3112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

102° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91, n. 104/91 e n. 138/91 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 6933 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GP (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 117
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6934 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. HP (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG WAD CUTTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6935 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. K 50 (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 250 (A FORMA ESTERNA CONICA)
Lunghezza dell'arma: MM. 465
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON REGOLAZIONE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6936 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. SP (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6937 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MA.TE.BA.» MOD. 2007 SC 6
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 153
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA «MA.TE.BA.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6938 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 2007 STANDARD MATCH (DIOTTRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA E MIRINO IN TUNNEL)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500 CON PROLUNGA MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6939 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 2013 SUPER MATCH (DIOTTRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA E MIRINO IN TUNNEL)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500 CON PROLUNGA MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6940 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 60 J
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA FEDERALE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6941 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 881
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6942 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 39 TDS
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 419,1
Lunghezza dell'arma: MM. 828.6
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6943 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 25 N
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C.6

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6944 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 16 FULL LUG (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32 H & R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 282,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6945 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 617 FULL LUG (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 282,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6946 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 15 YN
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,7
Lunghezza dell'arma: MM. 845,5
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6947 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STEYR» MOD. MATCH
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 233
Lunghezza dell'arma: MM. 390
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO^2
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 10

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6948 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR» MOD. ZEFIR
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: AUSTRIA DALLA MANNLICHER SCHONALIER
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6949 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10591-C-91 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94 JOHN WAYNE
Calibro: 32-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 927
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BALDASSARRI FRANCESCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6950 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4039-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. B.A.R. (TACCA DI MIRA CON ALZO A «V» RIBALTABILE)
Calibro: 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIORGIO BEAUX RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ BROWNING ITALIA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 6951 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4039-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. B.A.R. (TACCA DI MIRA CON ALZO A «V» RIBALTABILE)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIORGIO BEAUX RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ BROWNING ITALIA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 6952 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4039-C-81 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. B.A.R. (TACCA DI MIRA CON ALZO A «V» RIBALTABILE)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIORGIO BEAUX RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ BROWNING ITALIA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 6953 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «UMAREX» MOD. CHAMPION 35
Calibro: 35 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 75
Lunghezza dell'arma: MM. 185
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA DITTA GUN TOYS
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 6954 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10349-C-90 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SHERIDAN PRODUCTS» MOD. PIRANHA
Calibro: 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: A GAS COMPRESSO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DAI CHECCHI GIORGIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 6955 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10113-C-90 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SIG» MOD. 10/11 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 760
Lunghezza dell'arma: MM. 1031
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: SERIOLI BRUNO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6956 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» MOD. CZ 537 GRAND
Calibro: MM. 6,5 × 55 SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1128
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6957 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» MOD. CZ 537 GRAND
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1128
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6958 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» MOD. CZ 537 GRAND
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1128
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6959 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» MOD. BRNO ZKK 601
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6960 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2657-C-79 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» MOD. BRNO ZKK 601
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6961 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 5,6 × 56 (224 TORRES)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6962 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6963 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6964 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6965 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA«JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6966 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 6.5 × 65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6967 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6968** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6969** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6970** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2646-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 7 × 66 S VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6971** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6972 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 8 × 75 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6973 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: MM. 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6974 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6975 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6976 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. SR 850/88
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6977 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BBF 700
Calibro: 20/8 × 75 RS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DUE GRILLETTI REGOLABILI A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri: 20/222 Remington, 20/5,6 × 50 R Magnum, 20/243 Winchester, 20/6 × 62 R Freres, 20/6,5 × 57 R e 20/6,5 × 65 R.

N. 6978 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BBF 700
Calibro: 20/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DUE GRILLETTI REGOLABILI A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri: 20/222 Remington, 20/5,6 × 50 R Magnum, 20/243 Winchester, 20/6 × 62 R Freres e 20/6,5 × 57 R.

N. 6979 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BBF 700
Calibro: 16/8 × 75 RS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DUE GRILLETTI REGOLABILI A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri: 16/222 Remington, 16/5,6 × 50 R Magnum, 16/243 Winchester, 16/6 × 62 R Freres, 16/6,5 × 57 R e 16/6,5 × 65 R.

N. 6980 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BBF 700
Calibro: 16/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DUE GRILLETTI REGOLABILI A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri: 16/222 Remington, 16/5,6 × 50 R Magnum, 16/243 Winchester, 16/6 × 62 R Freres e 16/6,5 × 57 R.

N. 6981 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BBF 700
Calibro: 12/8 × 75 RS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DUE GRILLETTI REGOLABILI A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri: 12/222 Remington, 12/5,6 × 50 R Magnum, 12/243 Winchester, 12/6 × 62 R Freres, 12/6,5 × 57 R e 12/6,5 × 65 R.

N. 6982 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° giugno 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BBF 700
Calibro: 12/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DUE GRILLETTI REGOLABILI A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili lunghe mm 600 camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri: 12/222 Remington, 12/5,6 × 50 R Magnum, 12/243 Winchester, 12/6 × 62 R Freres 12/6,5 × 57 R.

NOTE

Al n. 5345 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 422 cal. 22 L.R. (canna mm 114). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 2206 Inox F.S. (mire fisse) cal. 22 L.R. (canna mm 114). Inoltre, la Commissione consultiva centrale delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000411/S.L. del 15 dicembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 17 maggio 1991.

Al n. 5406 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 422 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 152). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 2206 Inox A.S. (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 152). Inoltre, la Commissione consultiva centrale delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000411/S.L. del 15 dicembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 17 maggio 1991.

Al n. 6578 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 380 Mustang Inox cal. 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 70). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Mustang 380 MK IV Series 80 Blue cal. 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 70).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 17 maggio 1991.

Al n. 6464 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Mustang Pocket Lite cal. 380 ACP (mm 9 corto) (canna mm 70). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Mustang 380 MK IV Series 80 Pocket Lite Blue cal. 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 70).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 17 maggio 1991.

Al n. 6578 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Mustang 380 MK IV Series 80 Inox cal. 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 70). L'arma è prodotta anche con caricatore della capacità di n. 6 cartucce.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 17 maggio 1991.

Al n. 4955 del Catalogo è iscritto il fucile monocolpo basculante a caricamento successivo e singolo (manuale) «M.A.PI.Z.» mod. Fuchs (doppio grilletto con stecher) cal. 357 Magnum (canna mm 450). L'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 450 camerata per impiegare cartucce in cal. 44 Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 17 maggio 1991.

RETTIFICHE

Al n. 5978 del Catalogo dove è scritto: Tipo: FUCILE, leggasi: Tipo: CARABINA; dove è scritto: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE, leggasi: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO.

Al n. 3044 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 135, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 139,7; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 305, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 300.

Al n. 6720 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «SITES» MOD. AW 32 (TACCA DI MIRA REGOLABILE), leggasi: Denominazione: «SITES» MOD. RESOLVER M32 (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 6718 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «SITES» MOD. AW 380 (TACCA DI MIRA REGOLABILE), leggasi: Denominazione: «SITES» MOD. RESOLVER M 380 (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 6719 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «SITES» MOD. AW 921 (TACCA DI MIRA REGOLABILE), leggasi: Denominazione: «SITES» MOD. RESOLVER M 921 (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

91A3036

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Autorizzazione alla fondazione «ENI - Enrico Mattei» ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 12330/700/88 del 2 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991, la fondazione «ENI - Enrico Mattei» è stata autorizzata all'acquisto, in diritto di superficie, di una porzione dell'ex palazzo delle Stelline, sito in Milano, corso Magenta, 63.

91A3094

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di studi storici, in Napoli

Con decreto ministeriale 22 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 18, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di studi storici, con sede in Napoli.

91A3093

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori «G. Toniolo», in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1991, registro n. 6 Università, foglio n. 55, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Istituto di studi superiori «G. Toniolo» di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal sig. Costantino Meloni, consistente in un fabbricato sito in Monti (Sassari), nella via Prato n. 11, del valore di lire 29 milioni.

91A3095

Autorizzazione all'Università italiana per stranieri di Perugia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1991, registro n. 6 Università, foglio n. 252, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università italiana per stranieri di Perugia è stata autorizzata ad accettare la donazione di Palazzo Gallenga.

91A3118

MINISTERO DEL TESORO

N. 130

Corso dei cambi del 5 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1366,400	1366,400	1366,500	1366,400	1366,400	1366,400	1366,760	1366,400	1366,400	—
E.C.U.	1529,300	1529,300	1528,250	1529,300	1529,300	1529,300	1529,810	1529,300	1529,300	—
Marco tedesco	744,010	744,010	744,750	744,010	744,010	744,010	744,040	744,010	744,010	—
Franco francese.	219,490	219,490	219,700	219,490	219,490	219,490	219,480	219,490	219,490	—
Lira sterlina	2194 —	2194 —	2196,500	2194 —	2194 —	2194 —	2195 —	2194 —	2194 —	—
Fiorino olandese	660,780	660,780	661 —	660,780	660,780	660,780	660,800	660,780	660,780	—
Franco belga	36,157	36,157	36,180	36,157	36,157	36,157	36,164	36,157	36,157	—
Peseta spagnola.	11,853	11,853	11,900	11,853	11,853	11,853	11,853	11,853	11,853	—
Corona danese	192,460	192,460	192,500	192,460	192,460	192,460	192,470	192,460	192,460	—
Lira irlandese.	1992 —	1992 —	1991,500	1992 —	1992 —	1992 —	1992 —	1992 —	1992 —	—
Dracma greca.	6,807	6,807	6,800	6,807	6,807	6,807	6,811	6,807	6,807	—
Escudo portoghese	8,509	8,509	8,500	8,509	8,509	8,509	8,515	8,509	8,509	—
Dollaro canadese.	1194,900	1194,900	1196 —	1194,900	1194,900	1194,900	1194,500	1194,900	1194,900	—
Yen giapponese.	9,857	9,857	9,880	9,857	9,857	9,857	9,852	9,857	9,857	—
Franco svizzero.	861,450	861,450	862,750	861,450	861,450	861,450	861,450	861,450	861,450	—
Scellino austriaco.	105,729	105,729	105,800	105,729	105,729	105,729	105,710	105,729	105,729	—
Corona norvegese	190,680	190,680	190,500	190,680	190,680	190,680	190,680	190,680	190,680	—
Corona svedese	205,700	205,700	205,750	205,700	205,700	205,700	205,690	205,700	205,700	—
Marco finlandese.	312,620	312,620	313 —	312,620	312,620	312,620	312,600	312,620	312,620	—
Dollaro australiano.	1044,600	1044,600	1047 —	1044,600	1044,600	1044,600	1044,500	1044,600	1044,600	—

Media dei titoli del 5 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,550
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980) .	103,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	94,475
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 .	86,050
» » » 21- 4-1987/94 . .	87,750
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95 .	100,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95 .	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95 . .	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 . . .	100,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95 . . .	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95 . . .	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . .	100,125
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . .	99,875
» » » 12,50% 19- 2-1990/96 . . .	99,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . .	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . .	99,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . .	99,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . .	99,775
» » » 10,25% 1-12-1988/96 . . .	97,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . .	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . .	99,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92.	99,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93.	95,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93. .	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93.	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93. .	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,225
» » » TR 2,5% 1983/93 .	100,100
» » » Ind. 1- 8-1984/91. .	100 —
» » » » 1- 9-1984/91. . .	100,175
» » » » 1-10-1984/91. . .	100,450
» » » » 1-11-1984/91. . . .	100,425
» » » » 1-12-1984/91. . .	100,450
» » » » 1- 1-1985/92. . . .	100,325
» » » » 1- 2-1985/92. . .	100,375
» » » » 18- 4-1986/92. . .	100,775
» » » » 19- 5-1986/92. . . .	100,875
» » » » 20- 7-1987/92. . . .	100,325
» » » » 19- 8-1987/92. . . .	100,400
» » » » 1-11-1987/92. . . .	100,450
» » » » 1-12-1987/92. . . .	100,375
» » » » 1- 1-1988/93. . . .	100,125

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,050
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,300
» » » »	1- 5-1988/93	100,650
» » » »	1- 6-1988/93	100,900
» » » »	18- 6-1986/93	100,425
» » » »	1- 7-1988/93	100,920
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,425
» » » »	1- 9-1988/93	100,375
» » » »	18- 9-1986/93	99,35
» » » »	1-10-1988/93	100,550
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,525
» » » »	18-11-1987/93	99,800
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1988/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,225
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,500
» » » »	1- 2-1985/95	100,375
» » » »	1- 3-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1990/95	99,375
» » » »	1- 4-1985/95	99,450
» » » »	1- 5-1985/95	99,575
» » » »	1- 5-1990/95	99,575
» » » »	1- 6-1985/95	99,400
» » » »	1- 7-1985/95	99,875
» » » »	1- 7-1990/95	99,325
» » » »	1- 8-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1985/95	98,800
» » » »	1- 9-1990/95	99,275
» » » »	1-10-1985/95	98,900
» » » »	1-10-1990/95	99,525
» » » »	1-11-1985/95	99,225
» » » »	1-11-1990/95	99,375
» » » »	1-12-1985/95	99,450
» » » »	1-12-1990/95	99,475
» » » »	1- 1-1986/96	99,375
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,800
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,825
» » » »	1- 7-1986/96	99,575
» » » »	1- 8-1986/96	98,825
» » » »	1- 9-1986/96	98,875
» » » »	1-10-1986/96	97,975
» » » »	1-11-1986/96	98,100
» » » »	1-12-1986/96	98,225
» » » »	1- 1-1987/97	98,125
» » » »	1- 2-1987/97	98,025
» » » »	18- 2-1987/97	98,050
» » » »	1- 3-1987/97	98,425
» » » »	1- 4-1987/97	98,500
» » » »	1- 5-1987/97	98,800
» » » »	1- 6-1987/97	99,375
» » » »	1- 7-1987/97	98,750
» » » »	1- 8-1987/97	98,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,125

Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
» » »	11,50%	21-12-1991	99,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,150
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,725
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,970
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,970
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,970
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,100
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,970
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,750
» » »	12,50%	1-10-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993	99,725
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,650
» » »	12,50%	17-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-12-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,750
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,225
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,150
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98 —

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,350
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,025
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,150
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,325
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,625
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,650
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,850
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,500
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,350
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,920
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

1M05071

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. 241 D.P. — Data: 1° ottobre 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: Banca del Monte di Foggia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 6.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

91A2874

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 1899 dell'11 aprile 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.r.l. Balda, con sede legale in via Bora n. 8, Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), e stabilimento in Cisano di Bardolino (Verona), codice fiscale n. 00226460160 e partita IVA n. 01456940350, rappresentata dall'amministratore unico sig. Mauro Giacopini, alla modifica dell'impianto di imbottigliamento e della veste grafica delle etichette dell'acqua minerale naturale, denominata «Balda», sotto la direzione sanitaria del dott. Fedrazzoni Umberto.

Con provvedimento n. 1900 dell'11 aprile 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.r.a. Acqua Minerale S. Benedetto, con sede in viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale n. 00593710247, alla modifica della veste grafica delle etichette da apporre ai contenitori in vetro e P.E.T. (polietilenglicoletereftalato) dell'acqua minerale naturale, denominata «Fonte Guizza», imbottigliata nello stabilimento di Scorzè (Venezia).

91A3099

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CF DI S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTÀNTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L.	800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200